

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### BILANCIO

02

BILANCIO D'ESERCIZIO - Criteri di valutazione - Immobilizzazioni - Materiali - Ammortamento

### FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di capitale - Dividendi

04

ACCERTAMENTO - Scritture contabili

### LAVORO

05

LAVORO SUBORDINATO - Adempimenti a carico del datore di lavoro - Comunicazioni obbligatorie

### TUTELA E SICUREZZA

06

SICUREZZA SUL LAVORO

### IMMOBILI

07

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

**09**

## **Leggi In evidenza**

**10**

## **Scadenze**

# Notizie

## Bilancio

### BILANCIO D'ESERCIZIO

Criteria di valutazione - Immobilizzazioni - Materiali - Ammortamento - Sospensione degli ammortamenti - Estensione ai bilanci 2021 e 2022 - Novità del DL 4/2022 convertito (DL "Sostegni-ter")

L'art. 5-*bis* del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. "Sostegni-ter"), inserito in sede di conversione nella L. 28.3.2022 n. 25, ha modificato nuovamente l'art. 60 co. 7-*bis* del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), stabilendo che il regime derogatorio che consente di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applica negli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022 (e, quindi, per i soggetti "solari", nei bilanci 2021 e 2022).

Continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

#### *Evoluzione normativa*

Il regime derogatorio è stato originariamente introdotto, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2020).

Secondo il documento interpretativo OIC 9 e la circ. Assonime 11.2.2021 n. 2, la società poteva avvalersi della deroga nel 2020 per ridurre l'effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione avvenuta a causa della pandemia (determinando, quindi, l'aliquota di ammortamento in proporzione ai mesi di apertura) oppure per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della pandemia (fissando, in questo caso, l'aliquota di ammortamento a zero).

La norma è stata, poi, prorogata, "in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2", all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021) dall'art. 1 co. 711 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).

Posto che tale proroga era limitata ai "soli soggetti" che, nell'esercizio 2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", la norma derogatoria sembrava potersi applicare, nel bilancio 2021, ai soggetti che nel bilancio 2020 avevano sospeso l'intera quota di ammortamento di tutte le immobilizzazioni, mentre sembrava preclusa ai soggetti che avevano optato per la sospensione parziale.

A fronte di tali incertezze, l'art. 3 co. 5-*quingiesdecies* del DL 30.12.2021 n. 228 conv. L. 25.2.2022 n. 15 (c.d. "Milleproroghe") ha esteso il regime all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020, senza alcuna limitazione.

L'adozione del regime derogatorio sembrava, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne erano avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione fosse stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa avesse interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.

Non sembrava, invece, coerente con l'andamento dell'economia a seguito della diffusione della pandemia (nel 2021 si è registrato un tendenziale miglioramento della situazione economica e la chiusura delle attività imprenditoriali è rimasta limitata ad alcuni settori produttivi) e con la *ratio* della norma (che si qualificava come misura agevolativa in favore delle imprese colpite dalla pandemia), nonostante la mancanza di condizioni nel DL 228/2021, la sospensione, nel 2021, da parte dei soggetti che nel 2020 avevano calcolato l'ammortamento secondo le disposizioni ordinarie del codice civile e dei principi contabili nazionali.

#### *Ambito di applicazione della proroga*

Il DL 4/2022 convertito, analogamente al DL 228/2021, non pone alcuna limitazione in ordine all'ambito di applicazione della proroga.

Peraltro, l'estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.

Tale aspetto potrebbe indurre a ritenere applicabile la sospensione, nei bilanci 2021 e 2022, non solo da parte dei soggetti che se ne sono avvalsi (in modo totale o parziale) nel 2020, ma anche da parte dei soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.

Potrebbe essere il caso, ad esempio, in specie per quanto attiene al 2022, delle imprese che subiscono gli effetti del conflitto in Ucraina e delle conseguenti sanzioni imposte alla Russia oppure delle imprese costrette a rallentare la produzione a causa dell'incremento dei prezzi delle fonti energetiche o delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime o semilavorati.

#### **Misura dell'ammortamento**

In relazione ai bilanci 2021 e 2022 (così come per i bilanci 2020), la società può scegliere la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche ad un livello inferiore al 100% (c.d. "sospensione parziale").

#### **Modalità di applicazione**

Si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2021 e 2022, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, per determinare le quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

---

art. 60 co. 7 bis DL 14.8.2020 n. 104

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2022 - "Ammortamenti sospesi ad ampio raggio" - Latorraca*

## Fiscale

### **IMPOSTE DIRETTE**

#### **Redditi di capitale - Dividendi - Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate - Disciplina transitoria (risposta interpello Agenzia Entrate 30.3.2022 n. 163)**

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 30.3.2022 n. [163](#) commenta l'applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex [art. 1](#) co. 1006 della L. 205/2017 e della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili maturati fino al 2017 ex DM 26.5.2017.

#### **Regime dei dividendi percepiti dalle persone fisiche e disciplina transitoria**

Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero importo percepito ex art. 27 del DPR 600/73.

Dall'1.1.2018, la L. [205/2017](#) ha introdotto l'equiparazione tra dividendi qualificati e dividendi non qualificati, prevedendo per entrambi l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta.

È stata poi prevista anche un'apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito (40%, 49,72% e 58,14%) ex DM 26.5.2017.

#### **Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino al 2017**

La concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate che si applicava prima della riforma operata dalla L. [205/2017](#) risulta disciplinata dal DM 26.5.2017, il quale resta ancora valido in vigenza della disciplina transitoria.

In particolare, tale decreto prevede, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati:

- con utili prodotti dalla società fino al 31.12.2007 (imponibili per il 40%);
- poi con quelli formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (imponibili per il 49,72%);
- e poi, con gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 (imponibili per il 58,14%).

#### **Applicazione della presunzione e del regime transitorio per i dividendi**

Con riferimento all'applicazione della presunzione ex DM 26.5.2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, secondo

l'ordine indicato sopra, "opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili";

- la medesima presunzione si applica qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) posseduta dal percettore degli utili.

Si tratta quindi di una presunzione che opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione al regime fiscale applicabile dai soggetti percettori.

---

art. 1 DM 26.5.2017 Ministero dell'Economia e delle finanze

art. 47 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.3.2022 n. 163

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2022 - "Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodottifino al 2017 sempre valida" - Sanna*

*Il Sole - 24 Ore del 31.3.2022, p. 33 - "Distribuzione degli utili senza differenze tra soci" - Piazza Italia*

*Oggi del 31.3.2022, p. 32 - "Distribuzione utili ecumenica" - Liburdi - Sironi*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Dividendi" - Sanna S.*

---

## ACCERTAMENTO

Scritture contabili - Tenuta di libri e registri contabili con sistemi elettronici - Conservazione (ris. Agenzia delle Entrate 28.3.2022 n. 16)

Con la ris. 28.3.2022 n. [16](#), l'Agenzia delle Entrate ha indicato l'obbligo di conservazione dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici, ribadendo la posizione restrittiva già affermata nella risposta a interpello 9.4.2021 n. [236](#). In sostanza, è stato precisato che, anche a seguito dell'introduzione dell'[art. 7](#) co. 4-quater del DL 357/94, è necessario procedere, in ogni caso, alla stampa cartacea o alla conservazione elettronica della documentazione entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

### Tenuta di registri con sistemi elettronici

In base all'[art. 7](#) co. 4-quater del DL 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro:

- risulti aggiornato sui supporti elettronici;
- sia stampato su richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

Tale previsione è posta "in deroga" rispetto alla regola generale fissata dal precedente co. 4-ter dell'[art. 7](#), il quale si limita a riconoscere la regolarità dei registri tenuti con sistemi meccanografici soltanto fino al termine prescritto, entro il quale dovrà comunque procedersi alla definitiva materializzazione su supporto cartaceo.

Come si legge nella ris. 28.3.2022 n. [16](#), con tale disposizione "il legislatore ha inteso estendere l'«obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell'IVA, [...] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica".

Rispetto a tale norma erano intervenute le seguenti risposte ad interpello.

La risposta 9.4.2021 n. [236](#) aveva esaminato il caso di una società che intendeva tenere aggiornati e memorizzati i propri dati e registri contabili con e sui propri sistemi elettronici e negli archivi residenti sul proprio software gestionale, procedendo alla stampa dei documenti quando e se sarebbe pervenuta la richiesta degli organi di controllo. In relazione al profilo della conservazione dei registri, l'Agenzia non aveva condiviso il comportamento della società istante in quanto, nonostante la nuova disposizione, permangono comunque gli obblighi di conservazione da assolvere mediante stampa, oppure mediante conservazione digitale entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La successiva risposta 17.5.2021 n. [346](#) aveva esaminato il caso di una società che, avvalendosi della "deroga dell'obbligo di stampa" per i registri contabili, intendeva effettuare "una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf»)". Sebbene la questione oggetto dell'interpello interessasse le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui libri contabili, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato, in via preliminare: "L'[articolo 12-octies](#) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. [58](#) (c.d. «Decreto Crescita») ha introdotto una novità in tema di registri contabili, modificando il decreto legge 10 giugno 1994, n. [357](#), permettendo di derogare all'obbligo della stampa o dell'archiviazione sostitutiva degli stessi [...] Con detta modifica, quindi, è possibile derogare, al comma 4-ter".

### Stampa o conservazione elettronica

Con la ris. 28.3.2022 n. [16](#), l'Agenzia delle Entrate afferma che l'[art. 7](#) co. 4-quater del DL 357/94 non ha

modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei registri restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

- ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al solo 2019 ai sensi dell'[art. 5](#) co. 16 del DL 41/2021) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;

- entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM [17.6.2014](#), se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.

---

art. 3 DM 17.6.2014 Ministro dell'Economia e delle finanze art.

7 co. 4 quater DL 10.6.1994 n. 357

Risoluzione Agenzia Entrate 28.3.2022 n. 16

*Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2021 - "Semplificazioni di fatto azzerate sulla conservazione dei registri contabili" - Zanetti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2022 - "Agenzia restrittiva sulla conservazione dei registri contabili tenuti elettronicamente" - Rivetti*

## Lavoro

### LAVORO SUBORDINATO

Adempimenti a carico del datore di lavoro - Comunicazioni obbligatorie - Comunicazione obbligatoria - Obbligo di trasmissione in caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale (DM 23.2.2022 n. 31)

In data 30.3.2022, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale il DM 23.2.2022 [n. 31](#), con cui vengono definiti gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.

Il provvedimento in parola, che entrerà in vigore il 14.4.2022, definisce come:

- piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;

- lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.

#### *Disciplina normativa*

L'obbligo delle comunicazioni telematiche del lavoro mediante piattaforme digitali è stato introdotto dall'[art. 27](#) co. 2-*decies* lett. a) del DL 152/2021, che ha a sua volta integrato l'[art. 9-bis](#) del DL 510/96, disponendo che le comunicazioni in argomento vengano effettuate dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro utilizzando l'apposito modello "UNI-Piattaforme".

#### *Soggetti abilitati e adempimenti preliminari*

I soggetti abilitati ammessi all'invio delle comunicazioni "UNI-Piattaforme" sono le figure professionali indicate dall'[art. 1](#) della L. 12/79 (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), i periti agrari e agrotecnici, le associazioni di categoria (comprese quelle dei datori di lavoro agricoli), i consorzi e i gruppi di imprese.

Tecnicamente, i referenti aziendali e i soggetti abilitati devono, per poter inviare le comunicazioni, registrare rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l'impresa capogruppo, secondo le regole in vigore nel portale "Servizi Lavoro".

Infine, nel documento allegato al decreto con cui vengono illustrate le modalità tecniche per effettuare l'adempimento in parola, si precisa che l'accesso al portale è consentito solo tramite le credenziali SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE) e che le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificare.

#### *Modulistica e procedura di trasmissione delle comunicazioni*

Fermo restando il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, il committente della prestazione autonoma, ivi inclusa

quella occasionale, dovrà inviare il modello "UNI-Piattaforme" entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il modello in questione è composto da 4 sezioni, nelle quali vanno indicate:

- le generalità del committente (codice fiscale, denominazione, dati del legale rappresentate, indirizzo e recapiti della sede legale, eccetera);
- le generalità dei prestatori d'opera (codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, eventuale titolo di soggiorno, eccetera);
- la data di inizio e di cessazione della prestazione;
- la durata presunta, espressa in ore, della prestazione;
- la sede di lavoro;
- l'inquadramento contrattuale.

In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo in questione potrà essere assolto mediante un'unica comunicazione.

Il provvedimento in parola stabilisce che i dati contenuti nel modello "UNI-Piattaforme" verranno resi disponibili all'Ispettorato nazionale del Lavoro, all'INPS, all'INAIL, alle Regioni e Province Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell'Interno, con le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale.

---

art. 27 co. 2 decies DL 6.11.2021 n. 152

art. 9 bis DL 1.10.1996 n. 510

DM 23.2.2022 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 31

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2022 - "Comunicazioni obbligatorie per il lavoro intermediato da piattaforme digitali al via" - Mamone*

*Guide Eutekne - Lavoro - "Comunicazioni obbligatorie" - Costa A., Mamone L.*

## Tutela e sicurezza

### SICUREZZA SUL LAVORO

Prestazioni autonome occasionali - Comunicazione preventiva via email o sms all'Ispettorato del lavoro - Novità del DL 146/2021 convertito (DL "fisco-lavoro") - Modalità (nota INL 28.3.2022 n. 573)

L'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con la nota 28.3.2022 n. [573](#), fornisce le prime indicazioni circa la nuova applicazione, accessibile dal 28.3.2022 su "Servizi Lavoro", che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale ex [art. 13](#) del DL 146/2021.

#### **Obbligo di comunicazione preventiva all'INL**

L'[art. 13](#) co. 1 lett. d) del DL 21.10.2021 n. 146 (conv. L. 17.12.2021 n. [215](#)) ha sostituito l'[art. 14](#) del DLgs. 9.4.2008 n. 81, introducendo l'obbligo di preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali. La disposizione è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale e, prima di tale intervento, la comunicazione era esclusa.

#### **Modalità e contenuto della comunicazione preventiva all'INL**

La nuova applicazione, disponibile a partire dal 28.3.2022 sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e accessibile ai committenti tramite SPID e CIE, consente di:

- effettuare la comunicazione obbligatoria in esame;
- gestire le variazioni e gli annullamenti, indicando l'identificativo della comunicazione da annullare o variare.

I dati da inserire sono gli stessi già evidenziati con la nota INL n. [29/2022](#), ossia:

- dati del committente e del prestatore; luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio;



- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Riguardo all'inserimento del termine entro il quale dovrà essere conclusa la prestazione lavorativa, il modello permette di scegliere tra le seguenti opzioni:

- entro 7 giorni;
- entro 15 giorni;
- entro 30 giorni.

Qualora la prestazione non sia compiuta nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

#### **Periodo transitorio**

Al fine di regolare il passaggio dalle precedenti modalità di assolvimento dell'obbligo (invio della comunicazione tramite *e-mail*) alla nuova procedura, l'INL chiarisce che la comunicazione in esame potrà ancora essere resa tramite *e-mail* fino al 30.4.2022, in parallelo con la nuova procedura. Dall'1.5.2022 l'unico canale valido per assolvere all'obbligo di comunicazione sarà quello telematico, utilizzando il nuovo *format* e, pertanto, non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate a mezzo *e-mail* direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

---

art. 13 DL 21.10.2021 n. 146

Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 28.3.2022 n. 573

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2022 - "Fino al 30 aprile comunicazione preventiva per prestazioni occasionali via email" - Pagano*

*Guide Eutekne - Lavoro - "Collaborazioni occasionali" - Rivetti P., Tombari E.*

## Immobili

### **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA**

Termini relativi all'agevolazione prima casa e al credito d'imposta per il riacquisto - Sospensione dal 23.2.2020 al 31.3.2022 - Novità del DL 228/2021 convertito (c.d. "Milleproroghe") - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 29.3.2022 n. 8)

La circolare Agenzia delle Entrate 29.3.2022 n. [8](#) ha illustrato le novità in materia di imposta di registro, IVA e IRAP contenute nel DL [228/2021](#) convertito (c.d. decreto "Milleproroghe").

In questo contesto, sono stati forniti chiarimenti ed esempi con riferimento al "prolungamento" della sospensione dei termini relativi all'agevolazione "prima casa", operato dall'[art. 3](#) co. 5-septies del DL 228/2021, come inserito in sede di conversione dalla L. 25.2.2022 n. [15](#).

#### **Sospensione dei termini di prima casa**

Va ricordato che l'[art. 24](#) del DL 23/2020, al fine di tenere conto delle difficoltà che i contribuenti, a causa dell'emergenza sanitaria, potrebbero aver incontrato nell'adempiere gli impegni presi ai fini agevolativi, aveva previsto la sospensione dei termini in materia di "prima casa" dal 23.2.2020 fino al 31.12.2020. Successivamente, con la conversione del DL [183/2020](#), il termine finale della sospensione era stato spostato, portandolo al 31.12.2021.

Infine, l'[art. 3](#) co. 5-septies del DL 228/2021 (inserito in sede di conversione in legge), intervenendo sull'[art. 24](#) del DL 23/2020, ha spostato al 31.3.2022 il termine finale della sospensione dei termini in materia di prima casa.

Per effetto della norma in commento, come modificata dal decreto "Milleproroghe", risultano sospesi, dal 23.2.2020 al 31.3.2022, tutti i termini previsti:

- dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa;
- dall'[art. 7](#) della L. 448/98, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

#### **Termini sospesi**

Nella circ. [8/2022](#), l'Agenzia precisa che, in concreto, la sospensione riguarda:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da

destinare a propria abitazione principale;

- il termine di un anno per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse titolare di diritti reali su un'abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di un anno tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa ([art. 7](#) della L. 448/98).

Invece, la sospensione non concerne:

- il termine di 5 anni entro il quale l'alienazione della prima casa determina la decadenza, atteso che la sospensione non opererebbe "a favore" del contribuente (circ. 13.4.2020 n. [9](#), § 8.2.1);
- il termine di 3 anni per l'ultimazione dell'edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 12.1.2021 n. [39](#));
- il termine di 3 anni per l'accorpamento in caso di acquisto di più immobili da accorpare in uno solo (risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.4.2021 n. [235](#));
- i termini previsti dall'[art. 15](#) co. 1 lett. b) del TUIR per l'accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (risposte interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. [485](#) e 5.1.2021 n. 6).

#### **Proroga del termine finale al 31.3.2022**

Va notato che la legge di conversione del decreto "Milleproroghe" (L. 25.2.2022 n. 15), che ha portato al 31.3.2022 il termine finale della sospensione, è entrata in vigore l'1.3.2022, essendo stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 28.2.2022.

Pertanto, i contribuenti, nel periodo tra l'1.1.2022 ed il 28.2.2022, non erano in condizioni di sapere che la sospensione sarebbe stata "prorogata".

Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, nella circ. [8/2022](#), non mette in dubbio la portata retroattiva della proroga della sospensione.

Pertanto - spiega la circolare - la sospensione dei termini deve ritenersi operante anche in relazione al periodo tra l'1.1.2022 ed il 28.2.2022, ancorché anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga.

In breve, per effetto della proroga, i termini sopra indicati, bloccati dal 23.2.2020, hanno ricominciato a decorrere, senza soluzione di continuità, l'1.4.2022.

Inoltre, precisa l'Agenzia, il contribuente che, nel periodo tra l'1.1.2022 ed il 28.2.2022, abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, credendo che i termini avessero ricominciato a decorrere, ha diritto al rimborso delle somme corrisposte (anche se, poi, dovrà essere verificata l'inesistenza di cause di decadenza nei termini corretti).

#### **Esempi di operatività della sospensione**

La circ. [8/2022](#) propone alcuni esempi dell'operatività della sospensione.

Nel caso in cui il contribuente abbia acquistato la "prima casa" impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune ove si trova l'abitazione acquistata, il termine di 18 mesi risulta sospeso nel periodo tra il 23.2.2020 ed il 31.3.2022, con le seguenti conseguenze:

- se l'acquisto è avvenuto prima del 23.2.2020, il termine è sospeso dal 23.2.2020, ma ha ripreso a "scorrere" l'1.4.2022 (in sostanza, si conteggiano 25 mesi e 8 giorni in più); ad esempio, per un acquisto effettuato il 23.1.2020, il termine per il cambio di residenza non è scaduto il 23.7.2021 (18 mesi dall'acquisto), bensì scadrà il 31.8.2023;
- se l'acquisto è avvenuto tra il 23.2.2020 ed il 31.3.2022, il termine inizia a decorrere dall'1.4.2022 e scadrà, quindi, in tutti i casi, l'1.10.2023.

Per acquisti successivi al 31.3.2022, si applicano le regole ordinarie.

---

art. 24 DL 8.4.2020 n. 23

art. 3 co. 5 septies DL 30.12.2021 n. 228

Circolare Agenzia Entrate 29.3.2022 n. 8

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2022 - "Sospensione dei termini di prima casa senza soluzione di continuità" - Mauro*

*Il Sole - 24 Ore del 30.3.2022, p. 29 - "Agevolazioni prima casa, la sospensione copre anche gennaio e febbraio" - Busani A.*

*Italia Oggi del 30.3.2022, p. 33 - "Prima casa, ripartono i termini" - Poggiani F.G.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.2.2022 - "Tempo fino al 30 giugno 2022 per la regolarizzazione dei versamenti IRAP" - Fornero*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa" - Mauro A.*



# Leggi in evidenza

## AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 28.1.2022 N. 28363

### AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per l'acquisto nel 2020 di monopattini con rottamazione di veicoli - Presentazione delle istanze

In attuazione del DM 21.9.2021, il presente provvedimento ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza per il riconoscimento del c.d. "credito d'imposta monopattini" disciplinato dall'art. 44 co. 1-septies del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77), come modificato dall'art. 74 co. 1 lett. d) del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126).

#### *Credito d'imposta per l'acquisto di monopattini e altri mezzi di mobilità sostenibili*

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto alle persone fisiche che, dall'1.8.2020 al 31.12.2020:

- contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km;
- hanno consegnato per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall'art. 1 co. 1032 della L. 30.12.2018 n. 145.

Il credito d'imposta spetta, nella misura massima di 750,00 euro, per le spese sostenute dall'1.8.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di:

- monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari;
- abbonamenti al trasporto pubblico;
- servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

#### *Presentazione delle istanze*

L'istanza per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- dal 13.4.2022 al 13.5.2022;
- utilizzando il modello allegato al presente provvedimento.

L'istanza può essere presentata direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato, mediante:

- il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Nel suddetto periodo è possibile:

- inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

#### *Credito d'imposta spettante*

Il credito d'imposta spetta nel rispetto del previsto limite di spesa erariale pari a 5 milioni di euro.

Sulla base delle istanze ricevute, un ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definirà la misura percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario, sulla base del rapporto tra le suddette risorse e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili.

#### *Utilizzo del credito d'imposta*

Il credito spettante è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d'imposta 2022.

Nel caso in cui il credito d'imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d'imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l'eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022.

## Scadenze della settimana

**02 aprile 2022, Sabato \***

### Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

**04 aprile 2022, Lunedì**

### Contributi INPS

Imprese delle filiere agrituristiche e vitivinicole - Inizio presentazione all'INPS, dalle 9.00, della domanda per l'esonero dai contributi a carico dei datori di lavoro o lavoratori autonomi, dovuti per il mese di febbraio 2021

Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine per presentare all'INPS l'istanza di riesame dell'esito della domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi per l'anno 2021

**05 aprile 2022, Martedì**

### Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di marzo

**06 aprile 2022, Mercoledì**

### Imposte e contributi

Imprese e lavoratori autonomi che hanno avviato una nuova attività nella ZFU dei Comuni terremotati del Centro Italia - Inizio, dalle ore 12.00, per la presentazione telematica al MISE delle domande di agevolazione

**07 aprile 2022, Giovedì**

### Imposte dirette

Amministratori di condominio - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese detraibili sostenute nell'anno precedente per interventi

# Altre scadenze

**10 aprile 2022, Domenica \***

## Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre gennaio-marzo

**11 aprile 2022, Lunedì**

## IRPEF

Associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti - Presentazione telematica al CONI della richiesta di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, ove necessaria

Enti di ricerca sanitaria - Presentazione al Ministero della salute della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2021, ove necessaria

Enti già iscritti nel RUNTS - Presentazione della domanda di accreditamento al 5 per mille, tramite il portale del RUNTS, se non inclusi nell'elenco permanente e se non già effettuata in sede di iscrizione

ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, ove necessaria

Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica - Presentazione telematica al Ministero dell'università e ricerca della richiesta di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2021, ove necessaria

## IVA

Commercianti al minuto e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA mensile - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti tra 2.000,00 e 15.000,00 euro, legate al turismo straniero, effettuate nell'anno 2021

**13 aprile 2022, Mercoledì**

## IRPEF

Persone fisiche - Inizio invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza per il credito d'imposta per le spese sostenute dall'1.8.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette o altri servizi di mobilità

## Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre

**15 aprile 2022, Venerdì**

## Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle

movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

### IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

### IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

### IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate per il saldo dell'anno precedente

**16 aprile 2022, Sabato \***

### Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

### Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

### Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### Imposta di bollo

Banche, società e enti finanziari, assicurazioni - Versamento acconto anno successivo dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sui prodotti finanziari, pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata per l'anno in corso

Banche, società ed enti finanziari, assicurazioni - Versamento dell'acconto per l'anno successivo dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata per l'anno in corso

### Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

### Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a marzo

### IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00

euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

### IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

### IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

### Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

\* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".



